

NOTA INFORMATIVA N. 26/2019

NOVITA' PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI DAL 1° GENNAIO 2020.

A partire dal **1° gennaio 2020** saranno introdotte quattro misure (c.d. "quick fixes"), volte ad armonizzare il sistema iva comunitario e contrastare le frodi: rilevanza sostanziale del numero di identificazione Iva nelle cessioni intracomunitarie; disciplina delle operazioni a catena; disposizioni sull'istituto del call-off stock; documentazione necessaria per provare la cessione intracomunitaria.

Il **1° gennaio 2020** entrerà in vigore il pacchetto legislativo adottato dal Consiglio dell'Unione Europea il 4 dicembre 2018 per modernizzare gli scambi intracomunitari e contrastare le frodi, che introduce quattro misure (c.d. quick fixes) di seguito commentate.

1. Requisiti per l'applicazione del regime di non imponibilità

Per l'applicazione del regime di non imponibilità alla cessione intracomunitaria è necessario che il fornitore:

- si accerti che il cessionario sia munito di un numero di identificazione Iva (risultante dalla banca dati VIES) nello Stato membro di destinazione dei beni;
- riporti correttamente l'operazione nell'elenco intrastat.

2. Identificazione della cessione intracomunitaria nelle cessioni a catena

La norma specifica a quale cessione imputare il trasporto intracomunitario e, di conseguenza, il regime di non imponibilità iva nelle operazioni in cui un bene forma oggetto di più cessioni tra soggetti di Stati membri diversi, ma con un unico trasporto intracomunitario dei beni, effettuato all'acquirente finale dall'operatore intermedio della catena o per suo conto. Dall'1.1.2020, il legislatore considera cessione intracomunitaria unicamente la cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio, mentre la seconda cessione, non comportando né una spedizione né un trasporto, si considera effettuata nello Stato membro di arrivo delle merci, dove l'operatore intermedio dovrà identificarsi ai fini iva. Tuttavia, se l'operatore intermedio ha un numero di partita iva nello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati, si considera intracomunitaria la cessione di beni effettuata dallo stesso al cessionario finale.

3. Call-off stock

Il call-off stock (o "consignment stock") è uno schema negoziale diffuso nella prassi del commercio internazionale, in virtù del quale un soggetto passivo invia beni mobili presso un deposito di proprietà del – o in uso al – cliente, restando però i beni di sua proprietà fino a quando il cliente non li preleva dal deposito. Solo in quel momento si verifica l'effetto traslativo della proprietà e, conseguentemente, il sorgere dell'esigibilità dell'imposta e dei conseguenti obblighi di fatturazione e registrazione. Dal 1° gennaio 2020, il trasferimento ad un destinatario già identificato di un altro Stato membro in regime di call-off stock sarà considerato cessione intracomunitaria ad efficacia differita al momento del prelievo da parte del cessionario (previamente identificato), o in assenza, alla scadenza dei 12 mesi dall'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione. La nuova normativa consentirà dunque al fornitore di non

aprire una posizione iva in ogni Stato membro in cui ha collocato beni in regime di call-off stock. Si tratta in realtà di una conferma a livello legislativo comunitario di una prassi già applicata in ambito nazionale.

4. Prova della cessione intracomunitaria

Il legislatore europeo definisce i documenti che dal 1° gennaio 2020 sono idonei a dimostrare la cessione comunitaria, ossia l'avvenuto trasporto o spedizione dei beni a destino di altro Stato membro.

Nel caso di **beni spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto**, fanno prova:

- a) almeno due documenti relativi al trasporto dei beni quali, ad esempio, lettera CMR firmata dal mittente e dal corriere, polizza di carico, fattura di trasporto aereo, fattura emessa dallo spedizioniere;
- b) oppure uno dei documenti indicati alla lett. a) e un altro documento quale, ad esempio, polizza assicurativa relativa al trasporto; documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto; documenti ufficiali, rilasciati da pubblica autorità (e.g. un notaio) che conferma l'arrivo dei beni a destinazione; ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato UE di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato.

Nel caso di **beni spediti o trasportati dal cessionario o da un terzo per suo conto il venditore dovrà esibire anche una dichiarazione scritta** dall'acquirente che attesta che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente stesso, o da un terzo per suo conto, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni.

Le imprese dovranno accertare tempestivamente la conformità delle proprie procedure amministrative alle su citate novità, eventualmente adeguando i controlli interni.

12 novembre 2019